

Obbligo vaccinale, Carta Costituzionale e deontologia medica

L'opinione di Sergio Fucci
giurista e bioeticista – Roma 25.07.16
sefucci@tiscali.it

Il messaggio contenuto di questa relazione

- La vaccinazione è un trattamento sanitario diretto alla prevenzione delle malattie infettive soggetto alle regole generali vigenti in materia di attività terapeutica, con l'eccezione costituita in alcuni casi dall'obbligatorietà per legge del trattamento.
- **I presupposti di legittimità che giustificano l'obbligo vaccinale in base all'art. 32 della Costituzione.**
- I doveri di corretta informazione del medico sulle ragioni dell'obbligo vaccinale, il dovere di cercare di convincere chi tende a rifiutare le vaccinazioni in base a preconcetti privi di basi scientifiche, il dovere di verificare se vi sono le condizioni cliniche per l'esecuzione del trattamento senza rischi prevenibili/evitabili.
- **La differenza tra obbligatorietà e coercibilità dell'obbligo vaccinale.**
- **Decidere per se stesso è diverso dal decidere per un altro : la vaccinazione e i minori. I poteri/doveri dei medici e dei genitori.**

I principi fondamentali dell'attività sanitaria

- I principi fondamentali che dovrebbero ispirare la condotta di chi oggi pratica la medicina sono il rispetto dell'autonomia dell'utente del servizio, il rispetto delle regole dell'arte e il rispetto dei principi per una equa distribuzione delle limitate risorse a disposizione del sistema.

La vaccinazione, sia quella obbligatoria che raccomandata, è un trattamento sanitario

- **La vaccinazione, in quanto trattamento sanitario, deve essere praticata, **previa corretta informazione e anamnesi**, con la necessaria perizia, diligenza e prudenza e, quindi, evitata in presenza di condizioni cliniche soggettive ostative, **cercando di ottenere comunque un consenso che eviti inutili conflitti.****
- **Una vaccinazione eseguita in presenza di conosciute situazioni ostative può essere fonte di responsabilità per l'operatore che ha agito colposamente.**

LA LIBERTÀ DEL PAZIENTE NELLA COSTITUZIONE

- **Art. 13 della Costituzione.**
- **La libertà personale è inviolabile.**
- Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per **atto motivato** dell'autorità **giudiziaria** e nei soli **casi e modi previsti dalla legge**.
- Omissis....

L'AUTONOMIA DEL PAZIENTE NELLA COSTITUZIONE

- **Art. 32 della Costituzione**
- La Repubblica tutela **la salute** come fondamentale **diritto dell'individuo** e **interesse della collettività** e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- **Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge**. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana**.

Presupposti di legittimità dell'obbligo vaccinale - Corte Costituzionale sent. n. 307/1990

- *“La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”*. In sostanza il trattamento obbligatorio è lecito se tutela **sia** il diritto alla salute del singolo **che** l’interesse della collettività a prevenire la diffusione delle malattie contagiose.

L'interesse pubblico può da solo essere motivo di imposizione di un trattamento anche se non vi sia pericolo di contagio ?

- **La questione (oltre che per vaccinazione antitetanica) ritorna di attualità; in questi giorni è stato approvato dalla Camera e deve tornare al Senato per l'approvazione definitiva un DDL che al fine di prevenire le malattie metaboliche ereditarie rende obbligatori alcuni accertamenti diagnostici in modo da consentire un tempestivo trattamento di queste patologie.**

Differenza concettuale tra obbligatorietà e coercibilità di un trattamento

- Un trattamento sanitario **obbligatorio**, da effettuare sempre nel rispetto della dignità della persona, **non è di per sé coercibile** cioè attuabile in concreto manu militari. **In linea generale** l'obbligatorietà è tutelata attraverso **sanzioni indirette** (non sempre applicate) e con la possibilità di **limitare la potestà dei genitori** che nel complesso dimostrano di non prendersi cura dei figli minori.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate – Quali doveri per il medico ?

- Il dovere del medico in queste situazioni dovrebbe essere, in linea generale, quello di cercare di informare correttamente sulle finalità delle vaccinazioni al fine di responsabilizzare gli adulti ovvero i genitori dei minori e di incentivarli a tutelare la propria salute e, quando si tratta di prevenire malattie contagiose, anche l'interesse al riguardo della collettività.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate – Quali doveri per il medico ?

- **Occorre agire in queste situazioni in modo da contrastare pregiudizi privi di fondamento scientifico, in modo da cercare di tutelare sempre la salute dell'assistito.**
- **Questi doveri trovano conferma anche nella **deontologia medica** che, in linea generale (art.12), impone di agire nel rispetto delle **evidenze scientifiche accreditate** e di effettuare **prescrizioni nel rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.****

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate – Quali doveri per il medico

- Art. 32 - Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili : “*Il medico tutela il minore, (omissis.....) e la persona in condizioni di vulnerabilità e fragilità psico-fisica, sociale e civile, in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita*”.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate – Quali doveri per il medico

- **Art. 37 – II comma - Consenso o dissenso del rappresentante legale :** *“Il medico segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili”*.

Vaccinazioni obbligatorie – Quali doveri deontologici per il medico ?

- Art. 74 – Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie : *“Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità sanitarie, giudiziarie ed ad altre Autorità nei modi nei tempi e con le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell’anonimato”*.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età e la c.d. obiezione di coscienza dei genitori

- La questione più interessante per il giurista è quella delle vaccinazioni dirette a tutelare la salute dei minori in un momento storico nel quale, talvolta in maniera evidente, si è manifestato un movimento che supporta una sorta di “*obiezione di coscienza*” dei genitori rispetto alle vaccinazioni in generale ritenute “*pericolose*”.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età – I doveri dei genitori

- **Al giurista** non compete entrare nel merito scientifico di queste obiezioni, ma non può esimersi di sottolineare che i genitori hanno dei poteri-doveri nei confronti dei figli e che **sottrarli alle vaccinazioni senza un valido motivo può essere considerato un comportamento pregiudizievole per la salute del minore** che, in astratto, può essere considerato motivo di sospensione della loro potestà.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età – L'intervento di un GT

- **Recentemente un GT (dr. G. Altieri), in uno scritto, intitolato “*I rimedi giurisdizionali contro la “esitazione vaccinale”*”, comparso on line il 10.12.15 sul sito Questione Giustizia, dopo aver preso in esame il preoccupante calo delle vaccinazioni dei bambini in Italia dovuto (a suo giudizio) dalla diffusione di notizie infondate sulla pericolosità dei vaccini, ...**

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età – L'intervento di un GT

- suggerisce di **sanzionare i genitori** che senza una seria giustificazione sottraggono i loro figli alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, attraverso l'intervento del Trib. per i minorenni che, in presenza di un pregiudizio per il minore, tale da non consentire (ex art. 330 c.c.) la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, può sempre adottare (ex. art. 333 c.c.) i provvedimenti ritenuti all'uopo convenienti.

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età – La giurisprudenza costituzionale

- La Corte Costituzionale, d'altra parte, in una sentenza (n. 132/1992) ha sottolineato che quando un soggetto (ad esempio, un minore) non è capace di autodeterminarsi **non si pone un problema di TSO** perché non vi è un rifiuto alla vaccinazione proveniente dal diretto interessato e, quindi, non vi è un suo dissenso, ma eventualmente solo quello dei **genitori** che però, mentre possono liberamente decidere per sé, **hanno delle responsabilità nei confronti dei loro figli.**

Vaccinazioni obbligatorie/consigliate per i soggetti in minore età – La giurisprudenza costituzionale

- Da uno screening della giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni emerge, in linea generale, **una difesa dell'obbligo vaccinale**, inteso anche come espressione del **principio di solidarietà** tra soggetti appartenenti ad una comunità, accompagnata dalla **richiesta di tutela** (tramite un equo indennizzo a carico dello Stato – vedi la legge n. 210/92 i cui effetti con sent. 107/12 sono stati estesi anche alle c.d. vaccinazioni raccomandate) del soggetto che subisce in concreto un danno (non per malpratica medica, ma solo per adempiere ad un dovere) e **un invito al legislatore a potenziare gli accertamenti che possono prevenire i rischi di complicanze** e questi eventi (sent. n. 259/1994).

Vaccinazioni obbligatorie per i soggetti in minore età – La giurisprudenza della Cassazione

- La Cassazione (sent. n. 5877/04), in una controversia relativa all'opposizione dei genitori di un bimbo ad un sanzione irrogata per l'omessa sottoposizione alle vaccinazione obbligatorie, ha affermato che può darsi per acquisito che *“le vaccinazioni obbligatorie possono essere fonte di pericoli per le persone ad esse sottoposte”*, ma che non per questo la normativa può essere sospettata di

Vaccinazioni obbligatorie per i soggetti in minore età – La giurisprudenza della Cassazione

- incostituzionalità per la mancata tutela dei diritti del singolo in quanto occorre pur sempre **contemperare il diritto alla salute della collettività e quella del soggetto da vaccinare** (con la **doverosa osservanza**, in sede di esecuzione del trattamento, **delle opportune cautele e modalità che possono solo ridurre ma non eliminare i rischi per complicanze da vaccino**).

Vaccinazioni obbligatorie per i soggetti in minore età – La giurisprudenza della Cassazione

- La Cassazione, inoltre, ha sottolineato che **la prova del pregiudizio potenzialmente derivante al minore dalla sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie deve essere desunto solo da una particolare condizione clinica del soggetto** (e non semplicemente da congetture integranti un insussistente o ipotetico stato di necessità ostativo alla vaccinazione).

La giurisprudenza di merito del Tribunale dei Minorenni e le vaccinazioni obbligatorie

- **La giurisprudenza del TdM appare, talvolta, **più comprensiva** delle ragioni dei genitori quando (vedi, ad esempio, TdM Bologna, decreto 19.09.2013) ritiene insussistenti i presupposti per un intervento ex art. 333 c.c. a loro carico per non avere sottoposto il figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie in quanto questo provvedimento presuppone un complessivo atteggiamento**

La giurisprudenza di merito del Tribunale dei Minorenni e le vaccinazioni obbligatorie

- che dimostri trascuratezza nei confronti del minore oppure che **l'omessa vaccinazione sia frutto di scelte meramente ideologiche**, sintomo di inadeguatezza a svolgere la funzione genitoriale, **mentre nel caso di specie il rifiuto opposto “è dettato dall'intento di evitare rischi per la salute”** per il minore in conseguenza della vaccinazione **“in aderenza a quanto sostenuto da una non irrilevante corrente nell'ambito della medicina scientifica”**.

Un recente sentenza della Cassazione (sez. lav. n. 12427/16, dep. 16.06.16)

- Viene confermata la sentenza di merito che aveva affermato che **non** vi erano i presupposti per indennizzare o risarcire un minorenne che, in tesi, in seguito alla vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite, era risultato affetto da autismo, **in quanto i CTU, esperti nella materia, avevano escluso ogni nesso causale tra la terapia e la patologia in questione.****

Brevi considerazioni conclusive

- **Occorre lavorare molto per diffondere la conoscenza dei principi scientifici su cui si fonda la moderna medicina scientifica e delle ragioni a sostegno delle vaccinazioni (obbligatorie/facoltative), fermo restando che probabilmente i risultati migliori si possono ottenere cercando di sensibilizzare tutti ad essere consapevoli dei risultati ottenuti con le vaccinazioni e ad assumersi le proprie responsabilità verso la prevenzione vaccinale.**

Brevi considerazioni conclusive

- Non è sufficiente avere buone ragioni a sostegno delle vaccinazioni; **occorre anche essere capaci di far comprendere che queste ragioni sono fondate su criteri di valutazione validati in base ad argomenti corretti sul piano tecnico-scientifico.**
- Solo così le indicazioni degli esperti possono essere seguite dagli interessati con la necessaria consapevolezza dei reali interessi in gioco che devono riguardare solo la tutela della salute.